

Disabili e Scuola “Prima dei Bes”

Prof. Domenico Perla

La **legge 517/77** è stata l'inizio di un effettivo processo di integrazione dei disabili a scuola.

Prima di allora avevano diritto all'istruzione impartita da “Scuole Speciali” e “Classi Differenziali”.

Nelle “Classi Differenziali” erano inseriti coloro che avevano avuto ripetuti insuccessi scolastici oppure ragazzi con manifesti problemi comportamentali e seguivano “percorsi differenziati” che avrebbero dovuto permettere un inserimento nel “percorso normale”.

Tutto ciò in teoria, perché nella realtà si creava per loro un percorso parallelo al corso ordinario.

Nelle “Scuole Speciali” venivano inseriti i soggetti con manifesti deficit sensoriali (ciechi, sordi, ecc..).

la Legge 517/77 cerca di rispondere a quanto enunciato nella “Costituzione Italiana” agli art.3, art.34 , art.38 che recitano:

- ✓ Art.3 ,”La rimozione degli ostacoli”, È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ecc. .
- ✓ Art. 34 , “Diritto allo studio”, La scuola è aperta a tutti. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
- ✓ Art.38 , “Diritto all'educazione per invalidi e minorati” , Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

La Legge 517/77 :

- Abolisce le classi differenziali
- Modifica il sistema di valutazione nella scuola dell'obbligo

- Istituisce la figura dell'Insegnante di Sostegno (docenti muniti di specializzazione)
- Introduce la possibilità di organizzare nella classe forme di recupero

Successivamente la **Legge 104 del 05/02/92** segna un ulteriore passo avanti poiché inserisce una serie di opportunità e interventi a favore del disabile che riguardano:

- ✓ Definizione dello stato di "Handicap" (art. 3 comma 1 legge 104/92)
 - E' soggetto portatore di handicap colui che presenta una minorazione di qualsiasi natura essa sia, ovvero, fisica psichica, sensoriale, che sia stabilizzata o progressiva, che ne determina un evidente svantaggio sociale o di emarginazione
- ✓ Diritti e permessi
 - I permessi lavorativi sono interamente retribuibili e interamente utili ai fini pensionistici . Essi possono essere usufruiti nelle seguenti modalità:
 - 3 giorni mensili ovvero 18 ore mensili
 - Congedo retribuito per due anni
 - 2 ore al giorno senza limiti
 - Agevolazioni fiscali, Sono inoltre riconosciuti per l'acquisto di ausili informatici ed autoveicoli, particolari agevolazioni, quali il pagamento dell'iva ridotta al 4% e la detrazione dall'imponibile irpef del 19% delle spese sostenute
 - Precedenza nell'assegnazione di sede, in casi di assunzione tramite concorso
 - Precedenza in sede di trasferimento a domanda
 - Agevolazione trasporti pubblici (art. 26 Legge 104/92).
 - Sussidi tecnici e informatici: Iva al 4%; detrazione IRPEF del 19%.
 - Mezzi di locomozione e sollevamento: Iva al 4%; detrazione IRPEF del 19%
 - Detrazioni figli a carico per i redditi 2005 deduzione di 3.700 euro per ciascun figlio a carico con handicap.
- ✓ Definizione di stato di "Handicap grave" ART. 3 comma 3 legge 104/92, Prevede tutti i sopraelencati benefici riferiti all'handicap senza gravità, più i seguenti:
 - Detrazione ICI
 - Riserva alloggio
 - Sussidi didattici e tutoraggio universitario
 - Congedi genitori e familiari
 - astensione facoltativa dal lavoro fino a 3 anni per i genitori

- due anni di congedo per i familiari
- tre giorni di permesso al mese
- due anni di congedo retribuiti per i genitori, non retribuiti per i familiari

Il **D.P.R. febbraio 1994** (Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap"), infine , agli art.2 e art.3 individua i compiti degli Specialisti e della Asl .

- ✓ Art. 2 , l'individuazione dell'alunno disabile è di competenza dello specialista su segnalazione dei Servizi di base, capo d'istituto, Psicologo dell'età evolutiva della Asl.
- ✓ Art. 3 , la "Diagnosi Funzionale" cioè la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno è di competenza dell'Unità Multidisciplinare della Asl.

Sintetizzando possiamo dire che lo Specialista individua l'alunno disabile su indicazione che può venire dal Medico di base, Preside, psicologo dell'Asl mentre l'Unità Multidisciplinare della Asl elabora la "Diagnosi Funzionale".

La **Diagnosi Funzionale** oltre alla compromissione psicofisica deve registrare anche le effettive potenzialità dell'alunno in ordine agli aspetti:

- ✓ Cognitivo, livello di sviluppo raggiunto
- ✓ Affettivo-relazionale, autostima e rapporto con gli altri
- ✓ Linguistico, capacità di comprensione, produzione e linguaggi alternativi
- ✓ Sensoriale, tipo e grado di deficit sensoriale
- ✓ Motorio-prassico, motricità globale e motricità fine
- ✓ Neuropsicologico, memoria, attenzione, organizzazione spazio-temporale
- ✓ Autonomia, personale e sociale

Viene inoltre redatto un "**Profilo Dinamico Funzionale**" (PDF) di competenza dell'Unità Multifunzionale della Asl insieme ai docenti curricolari e insegnanti di sostegno.

Essi in base all'esperienza e le osservazioni effettuate nel primo periodo di inserimento a scuola ed in collaborazione della famiglia dell'alunno indicano nel PDF:

- Il prevedibile sviluppo dell'alunno
- Gli obiettivi da porsi a breve (6 mesi) e lungo (24 mesi) termine

Contestualmente al PDF viene redatto un **Piano Educativo Individuale** (PEI) da parte della scuola. Il PEI si concretizza con la programmazione con una Programmazione educativa e didattica individualizzata.

Integrazione scolastica – Aspetti educativi


Prima dell'entrata in vigore della legge 517/77 l'ingresso in percorsi educativi differenti (scuole speciali o classi differenziali) da parte di un ragazzo sanciva di fatto la sua diversità e lo "etichettava" per tutta la vita e tutto ciò influenzava, inevitabilmente, i futuri rapporti sociali.

L'integrazione scolastica, nonostante le difficoltà, si rivela più efficace delle scuole speciali o classi differenziali perché segue una effettiva integrazione e un momento di crescita non soltanto per il disabile ma per tutta la classe.

Le difficoltà del disabile in classe sono essenzialmente riconducibili alle interazioni sociali con i pari e docenti, esse sono:


- ✓ Tendenza a ricercare compagnia ed amicizia di persone simili (dal punto di vista fisico e comportamentale), in un gruppo è una tendenza naturale di tutti gli esseri umani ed anche dei ragazzi e può essere causa di emarginante per il disabile. Quindi la necessità di programmare momenti di contatto fisico e scambio comunicativo tra i ragazzi
- ✓ Tendenza ad attribuire ai soggetti disabili uno status inferiore, quando si parla dei diversamente abili normalmente vengono evidenziati i deficit, la mancanza rispetto ad una normalità. È necessario porre attenzione e valorizzare le risorse e le capacità del ragazzo e non le mancanze.
- ✓ Gli atteggiamenti degli insegnanti, genitori e studenti influiscono sulla qualità dell'integrazione, dove le relazioni sono fondate sulla tolleranza, accettazione e solidarietà le diversità sono meglio accettate e tollerate
- ✓ Programmi orientati all'acquisizione di abilità sociali, insegnare gli studenti a comunicazioni adeguate alle capacità dell'altro aumentano l'integrazione.

legge 517/77



- Abolisce le classi differenziali
- Modifica il sistema di valutazione nella scuola dell'obbligo
- Istituisce la figura dell'Insegnante di Sostegno
- Introduce la possibilità di organizzare nella classe forme di recupero

Legge 104 del 05/02/92




- ✓ **Definizione dello stato di "Handicap"** (art. 3 comma 1 legge 104/92)
 - E' soggetto portatore di handicap colui che presenta una minorazione di qualsiasi natura essa sia, ovvero, fisica psichica, sensoriale, che sia stabilizzata o progressiva, che ne determina un evidente svantaggio sociale o di emarginazione
- ✓ **Diritti e permessi**
 - **Permessi lavorativi**,
 - Agevolazioni fiscali
 - Precedenza nell'assegnazione di sede
 - Precedenza in sede di trasferimento
 - Agevolazione trasporti pubblici
 - Sussidi tecnici e informatici

D.P.R. febbraio 1994



- ✓ L'individuazione dell'alunno disabile è di competenza dello Specialista
- ✓ Diagnosi Funzionale è di competenza dell'Unità Multidisciplinare della Asl.



Piano Educativo Individuale (PEI)

- ✓ Redatto dalla scuola
- ✓ Si concretizza con una Programmazione educativa e didattica individualizzata

Diagnosi Funzionale

- ✓ Compromissione Psicofisica
- ✓ Aspetto Cognitivo,
- ✓ Affettivo-relazionale
- ✓ Linguistico,
- ✓ Sensoriale
- ✓ Motorio-prassico
- ✓ Neuropsicologico
- ✓ Autonomia

Profilo Dinamico Funzionale (PDF) redatto dall'Unità Multifunzionale della Asl insieme ai docenti curricolari e insegnanti di sostegno in collaborazione della famiglia.

- ✓ Il prevedibile sviluppo dell'alunno
- ✓ Gli obiettivi da porsi a breve (6 mesi) e lungo (24 mesi) termine